

Codice DB1014

D.D. 10 novembre 2014, n. 316

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi costituito dalle captazioni "P2" (Pozzo Lame Rovere) e "P3" (Pozzo Monta' Nuovo), campo-pozzi ubicato nel Comune di Monta' (CN).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Montà (CN) e con la Società Tecnoedil S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 22 luglio 2014 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi costituito dalle captazioni "P2" (Pozzo Lame Rovere) e "P3" (Pozzo Montà Nuovo), ubicate nella particella catastale n. 231 ("P2") e n. 141 ("P3") del foglio di mappa n. 2 censiti al C.T. del medesimo Comune di Montà (CN).

Attualmente, l'approvvigionamento idropotabile del Comune di Montà (CN) è garantito da tre pozzi, così completati:

- il *Pozzo Lame Rovere* ("P2"), profondo 95,00 metri, equipaggiato con un unico tratto filtrante tra -60,00 e -77,00 metri e con una portata di esercizio pari a 12,00 l/s;
- il *Pozzo Montà Nuovo* ("P3"), di nuova realizzazione (novembre 2010) e profondo 100,00 metri, equipaggiato con quattro tratti filtranti tra -62,00 e -65,00 metri, tra -67,00 e -73,00 metri, tra -77,00 e -80,00 metri e tra -88,00 e -94,00 metri e con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- il *Pozzo Montà Vecchio* ("P1"), di cui è prevista la cessazione dell'esercizio e la chiusura e pertanto non rientra nell'iter di ridefinizione dell'area di salvaguardia proposta.

Le due captazioni "P2" e "P3" sono conformi ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012 – da un sistema acquifero profondo e sono ubicati in aree a prevalente destinazione agricola.

La Società Tecnoedil S.p.A., con istanza in data 31 luglio 2000, aveva trasmesso alla Provincia di Cuneo – ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 – domanda di concessione preferenziale per la derivazione d'acqua ad uso potabile tramite acquedotto da due pozzi ubicati nel Comune di Montà (portata massima complessiva pari a 22,00 l/s – 10,00 l/s e 12,00 l/s – volume massimo annuo derivabile complessivo pari a 450.000,00 metri cubi).

La Provincia di Cuneo, con determinazione n. 152 dell'8 ottobre 2002, ha autorizzato provvisoriamente la Tecnoedil S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi "P1" e "P2" a servizio dell'acquedotto di Montà.

La Tecnoedil S.p.A., con istanza in data 25 settembre 2009, ha inoltrato alla Provincia di Cuneo – ai sensi del comma 9, articolo 27 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – domanda per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Montà nel terreno indicato al Catasto al foglio di mappa n. 2 e particella catastale n. 141 (portata massima derivabile pari a 20,00 l/s) con procedura d'urgenza a seguito della perdita di efficienza del pozzo "P1" avvenuta nel corso del 2009.

Successivamente, la stessa Tecnoedil S.p.A., con nota in data 9 aprile 2010, ha rettificato l'istanza sopra riportata modificando la domanda in variante sostanziale alla concessione preferenziale assentita con determinazione n. 152 dell'8 ottobre 2002.

La Provincia di Cuneo, con determinazione n. 183 del 17 agosto 2010, ha autorizzato la Tecnoedil S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Montà in sostituzione del pozzo "P1".

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile da ciascun pozzo – pari a 12,00 l/s dal pozzo "P2" e a 20,00 l/s dal pozzo "P3" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato, cautelativamente, un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo "P2", di forma rettangolare con lato maggiore pari a 22,00 metri e lato minore pari a 12,50 metri;
- zona di tutela assoluta pozzo "P3", di forma rettangolare con lato maggiore pari a 20,00 metri e lato minore pari a 18,50 metri;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto allargata, unica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola Unica – N. 2 Pozzi ad uso idropotabile (Acque destinate al consumo umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base topografica: Carta Catastale, Comune di Montà FG. 2-3, Rappresentazione: Scala 1:2.000 – Luglio 2012", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Montà (CN) che, con nota del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica in data 24 luglio 2013, ha comunicato la presa d'atto della medesima proposta di definizione e della relativa proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno della stessa.

In merito alla proposta presentata l'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 31 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole considerando la stessa adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R ed evidenziando che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che i due pozzi e l'area di salvaguardia sono ubicati in un settore a prevalente destinazione agricola nel quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nella medesima nota l'ARPA ha inoltre sottolineato che le attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – Dipartimento di Prevenzione, con nota in data 16 luglio 2014, ha espresso parere favorevole a condizione che venga sospeso l'utilizzo dei pozzi e venga valutata – da parte dell'ente gestore del servizio acquedottistico – l'opportunità di un impianto di trattamento specifico nel caso in cui i valori dei parametri arsenico e nichel dovessero invertire l'attuale andamento di decrescita per tornare ad incrementare.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 129, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 228, 231, 231, 279 e 296 del foglio di mappa n. 2 e n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 127, 128, 130, 159, 216, 627 e 651 del foglio di mappa n. 3 censiti al C.T. del Comune di Montà (CN).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Tecnoedil S.p.A.), ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33, in data 14 agosto 2014.

Tutto ciò premesso,

### Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio dei due pozzi, pari a 12,00 l/s dal pozzo "P2" e a 20,00 l/s dal pozzo "P3";

accertato che i pozzi "P2" e "P3" (di nuova realizzazione in sostituzione del pozzo "P1"), ubicati nel Comune di Montà (CN), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006 che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire la salvaguardia della risorsa captata e l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 129, 132, 134, 135, 140, 141, 142,

144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 228, 231, 231, 279 e 296 del foglio di mappa n. 2 e n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 127, 128, 130, 159, 216, 627 e 651 del foglio di mappa n. 3 censiti al C.T. del Comune di Montà (CN) sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Tecnoedil S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia e che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista l'istanza alla Provincia di Cuneo della Società Tecnoedil S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Montà (CN) – in data 31 luglio 2000, per ottenere la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua ad uso potabile tramite acquedotto da due pozzi ubicati nel medesimo Comune di Montà (portata massima complessiva pari a 22,00 l/s – 10,00 l/s e 12,00 l/s – volume massimo annuo derivabile complessivo pari a 450.000,00 metri cubi);

vista la determinazione n. 152, in data 8 ottobre 2002, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente la Tecnoedil S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi "P1" e "P2" a servizio dell'acquedotto di Montà;

vista la successiva istanza alla Provincia di Cuneo della Tecnoedil S.p.A., in data 25 settembre 2009, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Montà nel terreno indicato al Catasto al foglio di mappa n. 2 e particella catastale n. 141 (portata massima derivabile pari a 20,00 l/s) con procedura d'urgenza a seguito della perdita di efficienza del pozzo "P1" avvenuta nel corso del 2009;

vista la successiva nota alla Provincia di Cuneo della Tecnoedil S.p.A., in data 9 aprile 2010, con la quale ha rettificato l'istanza di cui sopra modificando la domanda in variante sostanziale alla concessione preferenziale assentita con determinazione n. 152 dell'8 ottobre 2002;

vista la determinazione n. 183, in data 17 agosto 2010, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato la Tecnoedil S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Montà in sostituzione del pozzo "P1";

vista la nota del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Montà (CN), in data 24 luglio 2013, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e della relativa proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno della stessa;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 31 dicembre 2013 – prot. n. 118090;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – Dipartimento di Prevenzione, in data 16 luglio 2014 – prot. n. 39106;

vista la nota, in data 22 luglio 2014 – prot. n. 1359, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Cuneese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

#### DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del campo-pozzi costituito dalle captazioni “P2” (*Pozzo Lama Rovere*) e “P3” (*Pozzo Montà Nuovo*), campo-pozzi ubicato nel Comune di Montà (CN), è definita come risulta nell’elaborato “Tavola Unica – N. 2 Pozzi ad uso idropotabile (Acque destinate al consumo umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base topografica: Carta Catastale, Comune di Montà FG. 2-3, Rappresentazione: Scala 1:2.000 – Luglio 2012”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 12,00 l/s dal pozzo “P2” e a 20,00 l/s dal pozzo “P3”.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia (particelle catastali n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 129, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 228, 231, 231, 279 e 296 del foglio di mappa n. 2 e particelle catastali n. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 127, 128, 130, 159, 216, 627 e 651 del foglio di mappa n. 3 censiti al C.T. del Comune di Montà), l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Montà (CN) – Società Tecnoedil S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Tecnoedil S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Montà, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Graziano Volpe